

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
(di seguito denominato Ministero)

LA CONFINDUSTRIA ANCMA
Associazione Nazionale Cicli, Motocicli E Accessori
(di seguito denominata ANCMA)

e

**IL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
COMMISSIONE ITALIANA VEICOLI ELETTRICI STRADALI**
(di seguito denominato CEI CIVES)

VISTA la normativa comunitaria vigente in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, contenuta nella direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, che ha sostituito la precedente direttiva quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 e le relative direttive di attuazione;

VISTA la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, ed in particolare il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, recante attuazione della direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999 (sui valori limite di qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle di PM₁₀ e piombo) e della direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000 (sui valori limite di qualità dell'aria per benzene e monossido di carbonio), il decreto legislativo 21 maggio 2004, recante attuazione della direttiva 2002/3/CE (sui valori di qualità dell'aria per l'ozono) e il decreto legislativo 3 agosto 2007 n.152 recante attuazione della direttiva 2004/107/CE (sui valori obiettivo di qualità dell'aria per gli IPA e i metalli);

CONSIDERATO CHE tali norme nazionali prevedono che, entro date prestabilite, i valori limite di qualità dell'aria debbano essere rispettati e i valori obiettivo debbano essere perseguiti, presso tutte le zone e gli agglomerati in cui si suddivide il territorio e che le competenti autorità debbano adottare e attuare appositi piani e programmi volti al raggiungimento ovvero al mantenimento di livelli conformi ai valori stessi;

CONSIDERATO CHE secondo i dati contenuti nel rapporto APAT 2007 sulle aree urbane, riferiti all'anno 2005, le emissioni da traffico veicolare costituiscono, rispetto alle emissioni complessive nelle aree urbane, una quota superiore al 60 per cento per il monossido di carbonio, superiore al 50 per cento per gli ossidi di azoto, superiore al 70 per cento per il benzene e superiore al 50 per cento per il PM₁₀;

CONSIDERATO CHE il benzene comporta elevati rischi per la salute umana e che, malgrado la progressiva riduzione delle relative concentrazioni nell'aria ambiente, sono necessarie ulteriori azioni per raggiungere, entro il 1° gennaio 2010, il valore limite di legge, pari a 5 microgrammi/m³;

PRESO ATTO CHE nei centri urbani il diffuso utilizzo di veicoli a due ruote incide sensibilmente sulla qualità dell'aria ambiente;

CONSIDERATO CHE la riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti previste dalle sopra indicate norme può essere assicurata, nei centri urbani, anche attraverso il rinnovamento del parco motoveicolare circolante e la contestuale dismissione di veicoli altamente inquinanti;

VISTA la direttiva 97/24/CE del Parlamento e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2002/51/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o tre ruote;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla progressiva sostituzione dei veicoli vetusti a due o tre ruote oggi circolanti con veicoli a minore impatto in termini di emissione nell'aria ambiente;

RITENUTO CHE devono essere considerati vetusti i ciclomotori comunemente denominati "Euro 1" od "Euro 0", in quanto omologati in conformità alla cd. "fase I" di cui alla direttiva 97/24/CE o precedentemente all'entrata in vigore di tale direttiva;

CONSIDERATO CHE i ciclomotori comunemente denominati "Euro 2", in quanto omologati in conformità alla cd. "fase II" di cui alla direttiva 97/24/CE, producono emissioni di sostanze inquinanti inferiori rispetto a quelle di ciclomotori vetusti;

CONSIDERATO CHE i motocicli comunemente denominati "Euro 3" ibridi, producono emissioni di sostanze inquinanti inferiori rispetto a quelle dei motocicli "Euro 3" non ibridi;

CONSIDERATO CHE i ciclomotori vetusti possono essere utilmente sostituiti anche da una serie di veicoli a basso o nullo impatto in termini di emissione nell'aria ambiente, come i motocicli elettrici ed i quadricicli elettrici;

CONSIDERATO CHE le biciclette, le biciclette a pedalata assistita e i veicoli assimilati sono veicoli ad emissioni zero il cui utilizzo non deve essere compensato dalla corrispondente dismissione di un veicolo a maggiori emissioni;

CONSIDERATO CHE la diffusione delle biciclette, delle biciclette a pedalata assistita e dei veicoli assimilati concorre a promuovere forme sostenibili di mobilità alternative ai veicoli a motore;

RITENUTO CHE l'acquisto di biciclette, di biciclette a pedalata assistita e di veicoli assimilati debba essere incentivato indipendentemente dalla contestuale rottamazione di veicoli vetusti al fine di promuovere forme sostenibili di mobilità alternative ai veicoli a motore;

RITENUTO CHE l'incentivazione all'acquisto di ciclomotori "Euro 2", di biciclette, di biciclette a pedalata assistita, di veicoli assimilati, di ciclomotori elettrici, di motocicli elettrici, di quadricicli elettrici e di motocicli "Euro 3" ibridi e l'incentivazione alla rottamazione dei ciclomotori vetusti possano efficacemente contribuire al rispetto dei vigenti valori limite di qualità dell'aria, con particolare riferimento ai centri urbani;

VISTI gli accordi sottoscritti, negli anni passati, dal Ministero e dai soggetti operanti nel settore ciclo/motoristico per l'istituzione di meccanismi volti a finanziare la rottamazione dei veicoli a due o tre ruote più inquinanti e l'acquisto di veicoli a minore impatto in termini di emissioni nell'aria ambiente;

VISTI in particolare l'accordo sottoscritto in data 22 dicembre 2006 tra il Ministero dell'Ambiente e l'ANCMA ed il successivo accordo sottoscritto dalle stesse Parti in data 3 maggio 2007, integrato dall'accordo aggiuntivo del 27 luglio 2007;

VISTI gli accordi e i decreti attuativi dell'accordo sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dall'ANCMA ed, in particolare, il decreto del Direttore generale della Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero del 16 luglio 2007, nel quale si fissano le specifiche del sistema informatizzato di monitoraggio degli incentivi;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare e di perfezionare i meccanismi di incentivo previsti dai precedenti accordi, al fine di assicurare la continuità dell'azione intrapresa per il perseguimento degli esposti obiettivi di riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti provenienti dal parco motoveicolare circolante;

CONSIDERATO CHE, nel corso dell'applicazione dei precedenti accordi, le operazioni di sola rottamazione dei ciclomotori vetusti sono state oggetto di un numero molto limitato di richieste di incentivo e che pertanto non è opportuno mantenere tale ipotesi di incentivo;

CONSIDERATO CHE, secondo le conclusioni della Commissione Nazionale per l'emergenza inquinamento atmosferico, istituita presso il Ministero dell'ambiente, e secondo studi nazionali e comunitari effettuati dall'ENEA e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), risulta che i livelli atmosferici di materiale particolato fine (PM₁₀) sono determinati in misura rilevante da particelle secondarie che si formano a partire da precursori gassosi quali ossidi di azoto e composti organici volatili;

CONSIDERATO CHE tali precursori gassosi possono essere emessi anche a grande distanza dalle zone in cui si registrano elevati livelli atmosferici di PM₁₀;

RITENUTO pertanto opportuno non limitare il sistema degli incentivi alle sole aree critiche in cui si verificano i superamenti dei valori limite di PM₁₀, ma di estenderlo all'intero territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità che il sistema informatizzato realizzato dall'ANCMA ai sensi dei precedenti accordi sia aggiornato ai fini di un adeguamento alle nuove modalità procedurali di attivazione degli incentivi previsti dal presente accordo;

CONSIDERATO CHE il sistema informatizzato deve essere ospitato su una apposita infrastruttura informatica di "hosting", la cui progettazione, realizzazione e gestione deve essere coordinata con l'aggiornamento del sistema stesso e, pertanto, posta a carico dell'ANCMA;

CONSIDERATO CHE deve essere assicurata la possibilità di accedere al sito internet relativo al sistema informatizzato mediante un canale tematico sicuro e che, ai fini della fornitura e della gestione di tale servizio, deve essere individuato dall'ANCMA, con apposita convenzione, previa approvazione del Ministero, un idoneo soggetto dotato di riconosciuta esperienza nel settore;

PRESO ATTO CHE l'aggiornamento del sistema informatizzato e la relativa messa in esercizio rappresenta una condizione per l'erogazione degli incentivi;

RITENUTO opportuno confermare l'applicazione dei precedenti accordi per il periodo dagli stessi previsto;

CONSIDERATA l'opportunità di attivare apposite misure volte alla promozione dei contenuti del presente accordo presso il pubblico, con particolare riferimento alla diffusione della mobilità ciclistica, al fine di assicurare una adeguata conoscenza del sistema di incentivi da parte dei cittadini e degli operatori del settore;

PRESO ATTO che le modalità di tale campagna pubblicitaria potranno essere più dettagliatamente definite in un successivo accordo, a seguito di una apposita progettazione;

CONSIDERATO CHE l'ANCMA rappresenta, al momento, l'unica associazione di categoria delle imprese costruttrici di cicli e motocicli e che il CEI-CIVES rappresenta, al momento, l'unica associazione rappresentativa delle imprese costruttrici e/o importatrici di veicoli elettrici per uso stradale;

RITENUTO CHE, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione, sia necessario introdurre appositi strumenti per consentire anche alle case costruttrici o importatrici non associate all'ANCMA o al CEI-CIVES di partecipare al sistema di incentivi previsto dal presente accordo e per consentire anche ad altre eventuali associazioni di imprese del settore ciclomotoristico e/o ciclistico di aderire successivamente all'accordo;

VISTI gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo di programma, che prevede un sistema di incentivi alla diffusione di ciclomotori, motocicli, biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, veicoli assimilati a basso impatto ambientale e quadricicli elettrici, recepisce e aggiorna i contenuti dei precedenti accordi sottoscritti tra il Ministero e l'ANCMA in data 22 dicembre 2006, in data 3 maggio 2007 e in data 27 luglio 2007, nonché di tutti i relativi accordi attuativi.
2. Fino alla data di messa in esercizio del sistema informatizzato di ricezione e riepilogo previsto dall'articolo 7, il presente accordo si applica limitatamente all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, all'articolo 10, all'articolo 13 ed alle relative disposizioni di spesa di cui all'articolo 4. Gli incentivi previsti dal presente accordo si applicano alle operazioni cui all'articolo 5, comma 1, la cui data di fatturazione è successiva a quella di messa in esercizio del sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7.
3. Con il presente accordo si intende contribuire al raggiungimento e al mantenimento dei valori limite di qualità dell'aria, previsti dalla vigente normativa, attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal parco circolante dei ciclomotori e dei motocicli ed attraverso la promozione della diffusione delle biciclette.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo si applicano le seguenti definizioni :
 - a) **Ciclomotori:** veicoli a due ruote (categoria L1e) o tre ruote (categoria L2e), aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
 - b) **Ciclomotori con motore termico:** ciclomotori caratterizzati, nel caso di veicoli a due ruote, da un motore a combustione interna la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ e, nel caso di veicoli a tre ruote, da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;
 - c) **Ciclomotori elettrici:** ciclomotori dotati di un motore elettrico di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW;
 - d) **Ciclomotori Euro 2:** ciclomotori con motore termico conformi alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato I, paragrafo 2, seconda fase indicata in tabella. I ciclomotori Euro 2 si definiscono “a due tempi” se equipaggiati con un motore a due tempi e si definiscono “a quattro tempi” se equipaggiati con un motore a quattro tempi;
 - e) **Ciclomotori Euro 2 a ridotto consumo:** ciclomotori Euro 2 per i quali il Ministero dei trasporti o apposito istituto accreditato in ambito europeo ha rilasciato, secondo la procedura e le specifiche previste dalla norma ISO 7859:2000, il certificato del consumo di carburante inferiore o uguale a 2.3 litri per 100 Km;
 - f) **Ciclomotori ibridi Euro 2:**
 - ciclomotori Euro 2 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di

- energia elettrica, il quale integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
- ciclomotori Euro 2 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione e con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
 - ciclomotori Euro 2 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione in contemporanea con quella elettrica, sia alla eventuale produzione di energia elettrica in alternativa alla ricarica delle batterie da rete (funzionamento ibrido parallelo);
- g) Ciclomotori Euro 0 : ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE, nel testo originario ed in quello risultante dalle successive direttive recanti integrazioni e modificazioni;
- h) Ciclomotori Euro 1 : ciclomotori conformi alla direttiva 97/24 CE, capitolo V, allegato I, paragrafo 2, prima fase indicata in tabella;
- i) Motocicli: veicoli a due ruote senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e) dotati di un motore a combustione interna con cilindrata superiore a 50 cm³ e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- j) Motocicli elettrici: motocicli dotati di un motore elettrico di potenza nominale continua massima superiore a 4 kW ed aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- k) Motocicli Euro 3: motocicli con motore termico conformi alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato II, paragrafo 2, fase B (2006) indicata in tabella;
- l) Motocicli ibridi Euro 3:
- motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
 - motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
 - motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione in contemporanea con quella elettrica, sia alla eventuale produzione di energia elettrica in alternativa alla ricarica delle batterie da rete (funzionamento ibrido parallelo);
- m) Biciclette: veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
- n) Biciclette a pedalata assistita: biciclette dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare;

- o) Veicoli assimilati: veicoli ad emissioni zero nei casi in cui siano stati assimilati ai velocipedi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 2), del decreto legislativo n. 285/92;
- p) Quadricicli elettrici: veicoli a quattro ruote dotati di un motore elettrico, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg esclusa la massa delle batterie, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW,
- q) Ciclomotori vetusti: ciclomotori Euro 0 e Euro 1.

Articolo 3 (Impegni delle Parti)

1. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 3, il Ministero si impegna a:

- erogare le risorse di cui all'articolo 4 nei modi e nei tempi previsti dal presente accordo;
- garantire l'attuazione, per quanto di competenza, dei progetti di cui all'articolo 10.

2. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 3, l'ANCMA si impegna a:

- porre in essere gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, ed assicurare che, per le vendite incentivate dal presente accordo, i prezzi previsti da tale decreto non siano aumentati fino al relativo aggiornamento, procedendo all'esclusione delle imprese associate che effettuino l'aumento vietato;
- provvedere, su richiesta, alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 6, comma 6;
- provvedere all'aggiornamento ed alla gestione del sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7;
- sottoscrivere con le associazioni di imprese del settore ciclomotoristico e/o ciclistico le convenzioni di cui all'articolo 9, comma 1, nei tempi tecnici strettamente necessari e sulla base della sola verifica della appartenenza delle associazioni richiedenti alla categoria ed assicurare alle case costruttrici e importatrici non associate quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;
- garantire l'attuazione, per quanto di competenza, dei progetti di cui all'articolo 10;
- realizzare le iniziative previste dall'articolo 13, comma 3.

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 3, il CEI-CIVES si impegna a:

- porre in essere gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, ed assicurare che, per le vendite incentivate dal presente accordo, i prezzi previsti da tale decreto non siano aumentati fino al relativo aggiornamento, procedendo all'esclusione delle imprese associate che effettuino l'aumento vietato;
- provvedere, su richiesta, alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 6, comma 6;

- assicurare alle case costruttrici e importatrici non associate quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;
- garantire l'attuazione, per quanto di competenza, dei progetti di cui all'articolo 10;
- realizzare le iniziative previste dall'articolo 13, comma 3.

Articolo 4 (Risorse)

1. Per l'attuazione del presente accordo si prevedono:

- a) 8.750.000,00 euro, da destinare agli incentivi previsti dal presente accordo in relazione all'acquisto di biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, nuove di fabbrica e veicoli assimilati nuovi di fabbrica, all'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da b) a g), nuovi di fabbrica non immatricolati, con contestuale consegna e rottamazione di ciclomotori vetusti, nonché alla rottamazione di ciclomotori vetusti nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h);
- b) 200.000,00 euro per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 10;
- c) 200.000,00 euro da destinare all'ANCMA per l'aggiornamento e la gestione del sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7 e della relativa "hosting";
- d) 50.400,00 euro da destinare all'ANCMA per la fornitura e la gestione di un servizio che permetta di collegarsi al sito internet relativo al sistema di ricezione e riepilogo ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
- e) 52.500,00 euro da destinare all'ANCMA per la messa a disposizione del Ministero di unità professionali da utilizzare ai fini della gestione del sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7 e delle verifiche e dei controlli esercitati dal Ministero ai sensi del presente accordo; tali unità operano sotto la direzione del Ministero.

2. Le risorse di cui al comma 1 residuano dall'attuazione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1. Le eventuali ulteriori risorse residue, che si accertassero dopo l'entrata in vigore del presente accordo, sono destinate alle finalità previste dalla lettera a).

Articolo 5 (Entità degli incentivi e soggetti beneficiari)

1. L'entità degli incentivi previsti dal presente accordo è determinata nei modi seguenti :

- a) per l'acquisto di una bicicletta, di una bicicletta a pedalata assistita o di un veicolo assimilato, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 700 euro;
- b) per l'acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 1.300 euro;
- c) per l'acquisto di un motociclo Euro 3 ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 950 euro;

d) per l'acquisto di un ciclomotore elettrico, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 850 euro;

e) per l'acquisto di un ciclomotore ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 600 euro;

f) per l'acquisto di un ciclomotore Euro 2 a quattro tempi o di un ciclomotore Euro 2 a ridotto consumo, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 20% del costo del veicolo fino ad un massimo di 350 euro;

g) per l'acquisto di un ciclomotore Euro 2 a due tempi, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, l'8% del costo del veicolo fino ad un massimo di 180 euro;

h) per la rottamazione di ciclomotori vetusti nei casi di acquisto previsti dalle lettere precedenti, il costo praticato per la rottamazione, fino ad un massimo di 30 euro a veicolo. Tale incentivo è erogato per il 50% dal Ministero e per il 50% dai rivenditori;

2. Gli incentivi previsti dalle lettere da a) a g) possono essere erogati solo in riferimento ai modelli indicati in un apposito decreto del Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero, che indica anche i prezzi e le caratteristiche di ciascun modello ai fini della classificazione di cui al comma 1. Le percentuali di cui al comma 1 sono applicate ai prezzi indicati, per ciascun modello, nel decreto direttoriale. All'adozione di tale decreto si procede sulla base dei listini presentati, entro 15 giorni dalla registrazione del presente accordo, dall'ANCMA e dal CEI-CIVES che li ricevono dalle case costruttrici e importatrici associate e li inviano al Ministero tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 7. Per i modelli di biciclette a pedalata assistita, le case costruttrici e importatrici allegano anche una dichiarazione in cui si certifica la conformità del modello alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Nel caso in cui più case importatrici prevedano, per lo stesso modello, prezzi diversi, i listini inviati dall'ANCMA e dal CEI-CIVES riportano il prezzo più basso. I listini inviati devono essere corredati dalle informazioni previste dall'allegato I secondo lo schema ivi indicato. Per le vendite incentivate dal presente accordo i prezzi previsti dal decreto direttoriale non possono essere aumentati per la durata del presente accordo. Il decreto direttoriale è aggiornato altresì nei casi in cui l'ANCMA e il CEI-CIVES comunicano al Ministero la commercializzazione di modelli di nuova produzione, indicandone le caratteristiche ed il prezzo secondo il formato utilizzato da tale allegato I. Il decreto direttoriale è pubblicato sul sito internet del Ministero, dell'ANCMA e del CEI-CIVES.

3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dal presente accordo tutte le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sedi in Italia, ad eccezione delle imprese che effettuano attività di trasporto in conto terzi e delle imprese rivenditrici dei veicoli oggetto degli incentivi e dei legali rappresentanti di tali imprese rivenditrici o dei loro delegati.

4. Gli incentivi previsti dal comma 1, si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica. Ciascun singolo veicolo non può essere oggetto di più vendite incentivate ai sensi del presente accordo. Gli incentivi previsti dal comma 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici. Uno stesso beneficiario non può acquistare, in ogni anno solare, più di tre veicoli oggetto di incentivo ai sensi del presente accordo.

5. Gli incentivi erogati non possono eccedere, per ciascun beneficiario, il limite massimo previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato con riferimento alla fattispecie denominata "de minimis".

6. L'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA.

7. La procedura di richiesta degli incentivi previsti dal presente accordo non può essere più attivata dal momento dell'esaurimento delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

Articolo 6 (Procedura di erogazione degli incentivi)

1. Chi, essendo in possesso dei requisiti prescritti per i beneficiari, effettua una tra le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a g), redige una apposita richiesta secondo il modello contenuto nell'allegato II, da consegnare al rivenditore, accompagnata dalla copia del proprio documento di identità e, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dalla copia del certificato di idoneità tecnica del veicolo da rottamare. Se il beneficiario è una persona giuridica la richiesta è redatta dal legale rappresentante o da un suo delegato ed è accompagnata anche dai documenti che attestano la legale rappresentanza o dall'eventuale delega e da copia del documento di identità del legale rappresentante o del delegato, nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante il rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, e, in caso di imprese, dalla relativa visura camerale agli effetti dell'articolo 5, comma 3.

2. I rivenditori riconoscono ai soggetti beneficiari gli incentivi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere da a) a g), e, per gli incentivi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera h), avviano il veicolo vetusto alla rottamazione e corrispondono all'autodemolitore un rimborso pari all'intero ammontare ivi previsto.

3. A seguito di quanto previsto dal comma 2, i rivenditori trasmettono la richiesta di incentivo al Ministero attraverso il sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7 e secondo le modalità stabilite dall'allegato III. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), l'incentivo deve essere richiesto nella misura del 50% del rimborso corrisposto dal rivenditore.

4. I rivenditori conservano, per almeno cinque anni, la richiesta redatta dal beneficiario e la documentazione contabile inerente l'operazione effettuata. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), i rivenditori acquisiscono inoltre dagli autodemolitori e conservano, per almeno cinque anni, il certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo al veicolo vetusto e copia dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in possesso dell'autodemolitore che ha preso in carico il veicolo vetusto.

5. Il Ministero trasferisce le risorse alle singole case costruttrici o importatrici sulla base dei riepiloghi mensili degli incentivi elaborati dal sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7.

6. Il Ministero procede a controlli a campione sui documenti conservati dai rivenditori. A tal fine il Ministero, prima dell'erogazione dell'incentivo, può domandare all'ANCMA ed al CEI-CIVES, attraverso il sistema informatizzato di cui all'articolo 7, la trasmissione, attraverso il medesimo sistema, di copia dei documenti di cui al comma 4, resi disponibili dalle case costruttrici e importatrici, relativi ad un numero di richieste di incentivo non superiore al 5% di quelle inserite nei riepiloghi mensili di cui al comma 5. In tal caso, l'erogazione dell'incentivo è effettuata sulla base del primo riepilogo mensile elaborato dopo la positiva conclusione del controllo. Il Ministero procede inoltre, con le stesse modalità, a controlli successivi all'erogazione dell'incentivo.

7. Gli incentivi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono essere erogati solo se la casa costruttrice o importatrice è associata all'ANCMA, al CEI-CIVES o ad altre associazioni che aderiscano

all'accordo ai sensi dell'articolo 9, o se la casa costruttrice o importatrice ha formulato la richiesta prevista dall'articolo 9, comma 3.

Articolo 7 **(Sistema informatizzato di ricezione e riepilogo)**

1. La ricezione delle richieste di incentivo e l'elaborazione dei riepiloghi di quelle ammissibili è assicurata da un sistema informatizzato che opera secondo le specifiche previste dall'allegato III e quelle contenute nel progetto di cui al comma 2. L'ANCMA provvede alla gestione del sistema e della infrastruttura tecnologica di "hosting" che lo ospita. L'accesso al sistema ai fini della richiesta di incentivo è consentito solo ai rivenditori elencati in apposite liste che l'ANCMA e il CEI-CIVES inseriscono nel sistema prima della data prevista dal comma 4. A tal fine l'ANCMA e il CEI-CIVES ricevono i dati identificativi dei rivenditori, inclusivi di nome, indirizzo e partita iva, dalle case costruttrici e importatrici associate o da quelle che hanno formulato la richiesta di cui all'articolo 9, comma 3. Con le stesse modalità l'ANCMA ed il CEI-CIVES provvedono all'aggiornamento delle liste. Sulla base di tali liste, il sistema prevede un elenco dei rivenditori appartenenti alle case costruttrici o importatrici

2. L'ANCMA provvede ad aggiornare il sistema previsto dall'articolo 9 dell'accordo sottoscritto in data 3 maggio 2007 e dal decreto direttoriale 16 luglio 2007 per adeguarlo ai contenuti del presente accordo ed alle specifiche previste dall'allegato III. A tal fine, l'ANCMA presenta al Ministero, per l'approvazione, il progetto relativo al sistema e alla "hosting", nel quale si indicano anche i costi di progettazione, di realizzazione e di gestione per l'intera durata dell'accordo, nonché i tempi di realizzazione. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione della "hosting" l'ANCMA si avvale di una società specializzata nel settore dell'informatica per l'ambiente, avente una collaudata esperienza nell'erogazione di tale servizio.

3. Il sistema di cui al comma 1 consente altresì di elaborare statistiche circa l'attuazione dell'accordo, le quali sono periodicamente pubblicate sul sito internet del Ministero.

4. Il Ministero comunica alle altre Parti del presente accordo, con un anticipo di almeno sette giorni, la data prevista per la messa in esercizio del sistema di cui al comma 1 e provvede alla relativa pubblicizzazione sul proprio sito internet. L'ANCMA ed il CEI-CIVES assicurano, anche attraverso il proprio sito internet, una adeguata e tempestiva informazione circa tale data presso le imprese associate. La messa in esercizio può essere effettuata esclusivamente se è attivo il servizio previsto dal comma 5 e se è stato adottato il decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Al fine di assicurare la fornitura e la gestione di un servizio che permetta di collegarsi al sito internet relativo al sistema di cui al comma 1, l'ANCMA sottoscrive, previa approvazione del Ministero, una apposita convenzione con idoneo soggetto dotato di riconosciuta esperienza nel settore. Il servizio deve permettere ai rivenditori di accedere gratuitamente al sito internet previa verifica di idonee credenziali di identificazione e autenticazione tramite chiave crittografata.

6. Il Ministero trasferisce all'ANCMA le risorse previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), sulla base di apposita fatturazione, in tre quote ripartite come segue :

- a) una prima quota, pari al costo di progettazione del sistema, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fatturazione, successiva all'approvazione di cui al comma 2;
- b) una seconda quota, pari ai costi di realizzazione del sistema e di "hosting", entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fatturazione, successiva alla trasmissione di un apposito certificato di collaudo al Ministero; a tale collaudo partecipa anche, al solo fine di controllarne il regolare svolgimento, un incaricato del Ministero;

c) una terza quota, pari alla somma residua, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fatturazione, successiva alla data di cui all'articolo 12.

7. Il Ministero trasferisce all'ANCMA le risorse previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d), in quote semestrali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatturazioni relative a ciascun semestre di avvenuta fornitura e gestione del servizio.

8. Il Ministero trasferisce all'ANCMA le risorse previste dall'articolo 4, comma 1, lettera e), in quote semestrali entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fatturazione.

9. Entro trenta giorni dalla data di cui all'articolo 12, l'ANCMA e CEI-CIVES trasmettono al Ministero i documenti originali, in formato cartaceo, sulla cui base sono stati formati i listini di cui all'articolo 5, comma 2.

10. Le economie eventualmente residue a seguito dei trasferimenti previsti dal presente articolo sono destinate alle finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a).

Articolo 8 (Poteri di revoca)

1. Il Ministero dispone la revoca degli incentivi erogati nel caso in cui verifichi, anche sulla base dei controlli di cui all'articolo 6, comma 6, la violazione dei requisiti per l'erogazione previsti dal presente accordo. La revoca è disposta altresì nel caso in cui i documenti richiesti dal Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 6, non siano trasmessi entro tre mesi.

2. In caso di revoca di un incentivo già erogato il Ministero trattiene, sui successivi trasferimenti dovuti alla casa costruttrice e/o importatrice che ha ricevuto l'incentivo oggetto di revoca, una somma corrispondente a quella erogata.

Articolo 9 (Estensione dell'accordo)

1. Il presente accordo si applica anche alle associazioni di imprese del settore ciclomotoristico e/o ciclistico, diverse dall'ANCMA e dal CEI-CIVES, che, previa istanza trasmessa anche al Ministero, sottoscrivano con l'ANCMA una convenzione secondo lo schema contenuto nell'allegato IV. Tali convenzioni sono tempestivamente trasmesse al Ministero. Le associazioni possono sottoscrivere la convenzione con il Ministero nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta dall'ANCMA entro tre mesi dalla trasmissione della relativa istanza. In tale ultimo caso l'ANCMA invia tempestivamente al Ministero, per eventuali seguiti di legge, una dettagliata relazione circa i motivi della mancata sottoscrizione.

2. Le associazioni che sottoscrivono le convenzioni di cui al comma 1 espletano, in riferimento alle imprese associate, le funzioni previste dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, comma 6, e realizzano le iniziative previste dall'articolo 13, comma 3.

3. L'ANCMA, il CEI CIVES e le associazioni di cui al comma 1 assicurano, senza alcun onere, alle case costruttrici o importatrici non associate che ne facciano richiesta, previa verifica della relativa visura camerale, gli stessi adempimenti e le stesse prestazioni previsti dal presente accordo in relazione alle imprese associate. Nel caso in cui l'ANCMA, il CEI CIVES o le associazioni di cui al comma 1 non soddisfino tale richiesta, la casa costruttrice o importatrice interessata ne informa il Ministero per eventuali seguiti di legge.

Articolo 10
(Campagna di promozione dell'Accordo)

1. E' istituito, presso il Ministero, un comitato con il compito di presentare al Ministro un progetto relativo ad una attività di promozione pubblicitaria circa i contenuti del presente accordo, con particolare riferimento alla diffusione della mobilità ciclistica.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da 4 membri (di uno con funzioni di Presidente) dei quali due designati dal Ministro, uno designato dall'ANCMA ed uno dal CEI-CIVES. Le designazioni sono inviate al Ministro per il successivo decreto di nomina.
3. Ai fini dell'attuazione del progetto di cui al comma 1 il Ministero, l'ANCMA ed il CEI-CIVES sottoscrivono un apposito accordo attuativo, in cui si stabiliscono anche le modalità di trasferimento delle risorse.
4. Le economie eventualmente residue a seguito dei trasferimenti previsti dal presente articolo sono destinate alle finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a).

Articolo 11
(Trattamento dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui entreranno in possesso, relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi, esclusivamente per le finalità del presente accordo e, comunque, in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 12
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2009, fermi restando gli obblighi relativi ai trasferimenti previsti dall'articolo 7, e potrà essere prorogato d'intesa fra le Parti.

Articolo 13
(Clausole transitorie e finali)

1. Resta ferma, fino al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatti salvi gli obblighi del Ministero e dell'ANCMA di trasferire le risorse previste da tali accordi, nei termini ed alle condizioni ivi stabiliti.
2. L'ANCMA ed il CEI-CIVES assicurano una adeguata conoscenza dei contenuti del presente accordo presso le imprese associate ed assumono tutte le opportune iniziative di pubblicizzazione dello stesso presso il pubblico, incluso l'utilizzo, da parte di tutti i rivenditori associati, di appositi strumenti pubblicitari previamente concordati con il Ministero.

Articolo 14
(Risoluzione di diritto e foro competente)

1. In caso di grave ritardo nell'adempimento degli obblighi assunti nel presente accordo, lo stesso si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della parte adempiente, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata alla parte inadempiente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre venti giorni.
2. Per ogni controversia sarà competente il foro di Roma.

ALLEGATO I

MODELLI DEI VEICOLI E PREZZI

COSTRUTTORE / IMPORTATORE	
----------------------------------	--

MARCA	MODELLO	TIPOLOGIA (ART. 5)	PREZZO LISTINO (IVA INCLUSA)	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO	ESTREMI OMOLOGAZIONE COMPLETA DEI DATI TECNICI MCTC *	CERTIFICAZIONE ATTESTANTE I CONSUMI DI CARBURANTE **

* Il presente riquadro non deve essere compilato in caso di biciclette.

** Solo in caso di ciclomotori Euro 2 a ridotto consumo.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA
PRODUZIONE DI DICHIARAZIONI MENDACI O INESATTE AI
SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ALLEGATO II

MODULO DI RICHIESTA DELL'INCENTIVO DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il/La Sottoscritto/a _____	CF _____		
Nato/a a _____	il _____	e residente in _____	
Prov _____	Via _____	n. _____	CAP _____
Tel _____	Fax _____	Tipo di Documento _____	
Rilasciato da _____	il _____	scadenza _____	

(Compilare solo nel caso il richiedente sia un'impresa)

Il/La Sottoscritto/a _____	Tipo di Documento _____	
Rilasciato il _____	da _____	scadenza _____
in qualità di Legale Rappresentante _____	Delegato _____	
della Società _____	con Sede in _____	
Via _____	n. _____	CAP _____
Tel _____	Fax _____	Numero Registro Imprese _____
CF _____		

ai fini dell'ammissione all'incentivo previsto dall'accordo sottoscritto in data _____ tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCMA ed il CEI-CIVES,

Dichiara sotto la propria responsabilità,

1. di voler procedere all'acquisto del seguente veicolo:

- ciclomotore elettrico
- ciclomotore ibrido
- ciclomotore euro 2 a quattro tempi
- ciclomotore euro 2 a ridotto consumo
- ciclomotore euro 2 a due tempi
- motociclo ibrido

- motociclo elettrico
- quadriciclo elettrico
- bicicletta
- bicicletta a pedalata assistita
- veicolo assimilato

Marca	
Modello	
Cilindrata	
N. Telaio	
Estremi omologazione	

2. di essere proprietario del seguente ciclomotore da rottamare *:

Marca	
Modello	
N. Telaio	
Estremi omologazione	

* *Eccetto il caso di acquisto di biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, senza contestuale rottamazione di un veicolo vetusto.*

3. di essere a conoscenza del divieto di cumulo del presente incentivo con altri incentivi pubblici e che non ha ricevuto, né riceverà, in relazione al veicolo di cui al punto 1, nessun altro incentivo pubblico.

A tal fine allega

- Copia del documento di identità
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (nel caso di imprese)
- Copia del certificato di idoneità tecnica del veicolo da rottamare *
- Copia denuncia di smarrimento o furto alle competenti autorità di pubblica sicurezza del certificato di idoneità tecnica *

* *Eccetto il caso di acquisto di biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, senza contestuale rottamazione di un veicolo vetusto.*

Acconsente

al trattamento dei dati forniti ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03).

DATA

FIRMA

ALLEGATO III
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI RICEZIONE E RIEPILOGO

Il sistema di ricezione e riepilogo deve possedere le seguenti caratteristiche da dettagliare in fase di progettazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2:

1. Contenere i dati di base necessari al funzionamento (modelli e prezzi previsti dal decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2, ecc.).

2. Identificare gli utenti (Ministero e rivenditori). Gli utenti devono accedere al sistema, con la possibilità di:

- visualizzare lo stato delle richieste di incentivo (“inserita”, “validata”, “autorizzata al rimborso”, “respinta”, “in lista di attesa di disponibilità”, “sospesa per controlli”),
- modificare le richieste non ancora validate indipendentemente dalla data di inserimento,
- annullare o modificare le richieste respinte,
- visualizzare in tempo reale l'esatta disponibilità degli incentivi.

3. Effettuare, all'atto dell'immissione della richiesta di incentivo, i seguenti controlli automatici :

- verificare se il modello e la marca del veicolo oggetto dell'acquisto ricadano tra quelli previsti dal decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2,
- verificare se, per il veicolo da rottamare, non sia stata già inserita una richiesta di incentivo,
- verificare la disponibilità di risorse per gli incentivi,
- verificare, per ciascun veicolo oggetto di acquisto, il rispetto del prezzo previsto nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2, del presente accordo e la corrispondenza tra l'incentivo riconosciuto dal rivenditore e le percentuali ed i limiti previsti da tale articolo,
- verificare che lo stesso veicolo o la stessa fattura non siano oggetto di più di un incentivo ai sensi del presente accordo,
- verificare che lo stesso beneficiario non acquisti più di tre veicoli in ciascun anno solare;
- verificare che tutti i “campi” previsti siano stati compilati.

4. Consentire al Ministero di :

- accedere al sistema per le azioni di competenza,
- trasferire gli incentivi relativamente alle richieste autorizzate al rimborso,
- visualizzare, per ciascuna singola fattura, i dati relativi alla richiesta di incentivo (acquirente, veicolo, ecc.),
- interrogare il sistema in relazione a tutti i dati di input ed a tutti i dati elaborati.

5. Garantire la trasparenza delle richieste e del trasferimento degli incentivi.

6. Garantire un rapido trasferimento degli incentivi da parte del Ministero.

7. Garantire l'immediata cessazione della verifica delle richieste al momento dell'esaurimento delle risorse.

8. Produrre informazioni costantemente aggiornate sullo stato di avanzamento del presente accordo, da mettere a disposizione del pubblico.

ALLEGATO IV

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ACCORDO

1. Ai fini previsti dall'articolo 9, comma 1, si applica il seguente schema di convenzione :

LA CONFINDUSTRIA ANCMA

(Associazione Nazionale Cicli, Motocicli E Accessori)

(di seguito denominata ANCMA)

e

L'ASSOCIAZIONE

VISTO l'accordo sottoscritto in data tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCMA ed il CEI-CIVES, relativo ad un sistema di incentivi alla diffusione di ciclomotori, motocicli, biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, veicoli assimilati a basso impatto ambientale e quadricicli elettrici, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, secondo il quale le associazioni di imprese del settore ciclomotoristico e/o ciclistico, diverse dall'ANCMA e dal CEI-CIVES, possono aderire a tale accordo ove sottoscrivano con l'ANCMA una apposita convenzione;

VISTA l'istanza, presentata in data e notificata anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale l'associazione ha richiesto all'ANCMA di sottoscrivere la convenzione prevista dall'articolo 9, comma 1, di tale accordo;

PRESO ATTO CHE la rappresenta, alla luce dell'atto costitutivo e dello statuto, una associazione di imprese del settore ciclomotoristico e/o ciclistico;

Convengono quanto segue :

Articolo unico

(Adesione all'accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'ANCMA ed il CEI-CIVES)

1. L'associazione aderisce, per effetto della presente convenzione, all'accordo sottoscritto in data tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCMA ed il CEI-CIVES, relativo ad un sistema di incentivi alla diffusione di ciclomotori, motocicli, biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, veicoli assimilati a basso impatto ambientale e quadricicli elettrici.

2. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'associazione si impegna ad espletare, in riferimento alle imprese associate, le funzioni previste dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, comma 6, dell'accordo di cui al comma 1 ed a realizzare le iniziative previste dall'articolo 13, comma 3, dello stesso.

3. L'ANCMA provvede a notificare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la presente convenzione.